



## Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana

Rif. int. 2019\_15414 Molinara/Foiano di Val Fortore

Vs. rif. prot. n. 350980 del 02/07/2021

### Alla Regione Campania

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** CUP 8634 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA e del Provvedimento autorizzatorio unico per la "Realizzazione di un impianto eolico da 29,4 MWe nel Comune di Molinara loc. Vallanella, Piano Pantano, Acquafredda e Lordicara, con relative opere e infrastrutture per immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da sottostazione da realizzare nel Comune di Foiano di Val Fortore in loc. "La Cretta" - Proponente Ecoenergia s.r.l. – **PARERE SU PROGETTO RIMODULATO**

Premesso che con nota prot. 8931 del 12/05/2020 la scrivente Autorità di bacino distrettuale ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'impianto in oggetto nella sua versione costituita da n. 15 aerogeneratori, in riscontro alla nota prot. 780042 del 20/12/2019 di codesto STAFF, con riferimento al progetto rimodulato ed alla nuova documentazione visionata tramite il link del cloud della Regione Campania, dedicato al procedimento in epigrafe, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale osserva quanto segue:

- ✓ l'intervento attiene alla realizzazione di un parco eolico, sito nel territorio comunale di Molinara, alla località *Vallanella, Piano Pantano, Acquafredda e Lordicara* e, come rimodulato, il layout dell'impianto risulta costituito da n. 7 aerogeneratori, di potenza complessiva stimabile di 29,4 MW ed opere accessorie; inoltre, in progetto si prevede l'adeguamento di tratti di viabilità esistente, la realizzazione di nuovi tratti di viabilità di collegamento alle torri, un cavidotto interno al parco di collegamento delle torri con la cabina di trasformazione BT/MT, nonché la realizzazione di una linea elettrica in MT (cavidotto), che collega le varie torri fino alla sottostazione di trasformazione da realizzarsi nel Comune di Foiano di Valfortore (BN), adiacente alla Sottostazione Elettrica 150 KV già esistente di Terna SpA;
- ✓ il territorio comunale di Molinara ricade, per la maggior parte, in ambito di applicazione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana* [PsAI-Rf], dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122) ed in piccola parte in ambito di applicazione del *Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del fiume Fortore* (PAI-Fortore), dell'ex Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 102 del 29/09/2006;
- ✓ nell'ambito del succitato PsAI-Rf le aree interessate dal parco eolico, in Comune di Molinara, risultano perimetrate come *Area di medio-alta attenzione-A3*, per la presenza di movimenti franosi a cinematica lenta, *Area di moderata attenzione-A1* ed ambiti classificati come *Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco-C1*;
- ✓ nello specifico delle opere in progetto (v. Tav. 5) si evidenzia che: l'aerogeneratore M1 ed opere accessorie ricadono in area *A1*; gli aerogeneratori M3, M4, M6 ed M7 con le relative opere accessorie, temporanee e permanenti, sono ubicati in aree *C1*; mentre, i tratti di pista a servizio delle torri M3, M4 ed M6 (tracciati nuovi o adeguamento di tracciati esistenti) e le relative opere connesse (cavidotto interno al parco, ecc.) interferiscono con aree *A3*;
- ✓ nelle suddette aree perimetrate le *Norme di Attuazione* del citato PsAI-Rf, stabiliscono quanto segue:
  - nelle *A3* (v. artt. 6, 7 e 3) è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio con le sole eccezioni elencate nell'art. 3, co. 2, lettere da A) ad H); al riguardo occorre sottolineare che per le opere in deroga di cui alla lettera E) del citato art. 3, ovvero le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, è richiesta la sussistenza della duplice condizione di essere riferite "a servizi essenziali" ed essere "non delocalizzabili";

- nelle aree *AI* (v. artt. 10 e 11) gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area;
  - mentre, nelle aree *CI* gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30483 e successive norme e istruzioni;
  - inoltre, ai sensi dell'art. 17 delle norme del PsAI-Rf, il progetto delle opere interferenti con le aree perimetrate, purché rientranti tra gli interventi consentiti, deve essere corredato di uno *studio di compatibilità idrogeologica*, commisurato alla importanza e dimensione degli interventi ed alla tipologia di rischio e di fenomeno, redatto secondo le indicazioni di cui alle stesse norme (art. 23);
- ✓ la documentazione integrativa prodotta contiene uno studio geologico costituito da *Relazione Geologica*, *Carta geologica*, *Carta geomorfologica* e *Carta idrogeologica*; detto studio eseguito secondo la normativa vigente del D.M. 14/01/2008 *Norme tecniche per le costruzioni*, effettua una verifica di tipo qualitativo delle interferenze delle opere infrastrutturali che attraversano le aree *A3*. Con riguardo agli aspetti idrogeologici, dalla documentazione prodotta si evince l'esclusione della presenza di sorgenti sotterranee nell'ambito delle aree dove sono ubicati gli aerogeneratori e verifica, seppure in maniera qualitativa, la compatibilità delle infrastrutture con le idrostrutture sotterranee;
  - ✓ con riguardo al cavidotto esterno al parco ed alla sottostazione di trasformazione da realizzarsi nel Comune di Foiano di Valfortore (BN), si rileva che l'area d'intervento non è interessata da perimetrazioni a pericolosità/rischio da frana e/o idraulica del PAI-Fortore.

Tutto quanto innanzi osservato, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per i soli aspetti di competenza, nell'ambito del procedimento PAUR in oggetto, atteso che la rimodulazione del progetto ha ridotto le interferenze delle opere in progetto con le aree perimetrate del PsAI-Rf, esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto, con la prescrizione di rimuovere le residue interferenze di nuovi tratti di pista con le aree *A3* e verificare quantitativamente, come previsto dalle norme del PsAI-Rf, la compatibilità idrogeologica di quegli interventi ed opere non delocalizzabili interferenti con le suddette aree *A3*.

**Il Dirigente del Settore**  
ing. Filippo PENGUE



**Il Segretario Generale**  
Vera CORBELLI



Istruttoria tecnica: arch. G. Manganiello

Da "protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it" <protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it>

A "REGIONE CAMPANIA STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO VALUTAZIONI AMBIENTALI"  
<staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 16 luglio 2021 - 14:04

---

**Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - 16/07/2021 - 0020705**

---

CUP 8634 - ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA E DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DA 29,4 MWE NEL COMUNE DI MOLINARA LOC. VALLANELLA, PIANO PANTANO, ACQUAFREDDA E LORDICARA, CON RELATIVE OPERE E INFRASTRUTTURE PER IMMISSIONE IN RETE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA SOTTOSTAZIONE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE IN LOC. "LA CRETTE" - PROPONENTE ECOENERGIA S.R.L. PARERE SU PROGETTO RIMODULATO

---

**Allegato(i)**

Segnatura.xml (2 Kb)

2019\_15414\_Molinara\_\_eolico\_\_rimod.pdf (52 Kb)

Copia\_DocPrincipale\_2019\_15414\_Molinara\_\_eolico\_\_rimod.pdf (54 Kb)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
BENEVENTO  
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica PI n°22656

Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti ,  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
email: <>  
pec: [saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it](mailto:saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it)  
presso: VITAGLIANO SAVERIO  
VIA CARDITO 5, 83012 Cervinara

Oggetto: Conferenza Servizi, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al "Progetto di rifacimento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica"  
Ditta ECOENERGIA SRL sita in LOCALITA' LA CRETTE SNC, 82020 Foiano di Val Fortore

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 7297 del 29/06/2021 si comunica che per l'attività in oggetto, risulta approvato, con parere favorevole, un progetto antincendio in data 06.10.2020 con prot. 9293.

Ad ogni buon fine si comunica inoltre che la competenza dell'Ufficio in intestazione è subordinata alla eventuale presenza di attività sancite nell'allegato I° al D.P.R. 151/2011 ( att. 48 - macchine elettriche a bagno d'olio con serbatoio di contenimento dalla capacità geometrica > di 1 mq).

Per quanto detto, se nell'impianto a costruirsi ad oggetto della conferenza de quò vi fossero previste attività ulteriori soggette al controllo dei VV.F. ai sensi della norma innanzi citata, se ne dovrà dare comunicazione allo scrivente Ufficio corredando l'istanza con documentazione tecnica pertinente in materia antincendio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore ed eventuale chiarimento.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
Carmine Simeone

Il dirigente  
MARIA ANGELINA D'AGOSTINO  
(firmato digitalmente)

Da "com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it>  
A "saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it" <saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it>,  
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 1 luglio 2021 - 16:07

**Protocollo nr: 7459 - del 01/07/2021 - COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO CUP 8634 - Conferenza Servizi, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al "Progetto di rifacimento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica" Ditta ECOENERGIA SRL sita in LOCALITA' LA CRETTE SNC, 82020 Foiano di Val Fortore - Pratica VF 22656**

---

Invio di documento protocollato

**Oggetto:** Protocollo nr: 7459 - del 01/07/2021 - COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO CUP 8634 - Conferenza Servizi, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al "Progetto di rifacimento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica" Ditta ECOENERGIA SRL sita in LOCALITA' LA CRETTE SNC, 82020 Foiano di Val Fortore - Pratica VF 22656

**Data protocollo:** 01/07/2021

**Protocollato da:** COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO

**Allegati:** 2

---

#### **Allegato(i)**

COM-BN.REGISTRO UFFICIALE.2021.0007459.pdf (79 Kb)

41875-REG-1625147780734-lettera\_022656\_20210630\_EOL-BN\_NO-COMP.pdf.p7m (60 Kb)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
BENEVENTO

*Ufficio Prevenzione Incendi*

VITAGLIANO SAVERIO  
VIA CARDITO 5  
83012 CERVINARA  
saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it

**OGGETTO: Valutazione sul progetto per le seguenti attività:**

- **Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in quantità > 1 mc. Attività di cui al n° 48/1/B dell'allegato I al D.P.R. 151/11;**

**DITTA: ECOENERGIA S.R.L. Attività con sede ubicata nel comune di Foiano di Val Fortore (BN) in località La Cretta s.n.c.**

**POSIZIONE : Pratica VF 22656.**

Con riferimento alla richiesta inoltrata, si comunica che questo Comando esprime, per quanto di competenza e ai soli fini antincendio, parere favorevole alla valutazione del progetto..


Per quanto non espressamente evidenziato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica, nonché nella fase di realizzazione dei lavori, siano osservate le norme ed i criteri di sicurezza vigenti in materia.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività il titolare o il legale rappresentante dovrà inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2 - 2018) redatta secondo le modalità previste dal D.M. 7 agosto 2012 corredata dai seguenti allegati:


1. asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, (mod. PIN 2.1\_2018)<sup>1</sup>:

2. certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
3. attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sez. Benevento servizi a pagamento resi dai VV.F., C/C 10089829 ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

II FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
(D.C. S. Dott. Ing. CARMINE SIMEONE )



COMANDANTE PROVINCIALE  
(Maria Angelina D'Agostino)



Da "SAVERIO VITAGLIANO" <saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 11 giugno 2021 - 18:15

## **CUP 8634 Invio Parere Vigili Fuoco**

---

Buongiorno

Con la presente la Ecoenergia Srl P.IVA 02195650649  
trasmette il Parere dei Vigili del Fuoco allegato CUP 8634  
cordialità

Ecoenergia Srl  
Legale Rappresentante  
Saverio Vitagliano

---

### **Allegato(i)**

NO VV FF COM-BN.REGISTRO UFFICIALE.2020.0009293.pdf (316 Kb)



**AERONAUTICA MILITARE**  
**Comando Scuole dell'A.M. / 3<sup>a</sup> Regione Aerea**  
 Ufficio Territorio e Patrimonio  
 Sezione Servitù e Limitazioni

P.d.c.: 1° M.llo Castellaneta – Tel. 0805418622

**A Giunta Regionale della Campania**

Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

**Allegato:** 1 (uno)

**Oggetto:** Provincia di Benevento - Istanze per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parere favorevole preventivo A.M.

e, per conoscenza:

Prefettura di Benevento – Ufficio territoriale del Governo	protocollo.prefbn@pec.interno.it
Stato Maggiore dell'Aeronautica – 4° Reparto	= Roma =
Presidenza del Co.Mi.Pa. Campania c/o Comando Logistico della M.M.	= Napoli =
Comando Logistico – Servizio Infrastrutture	= Roma =
Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche	= Pratica di Mare =
ENAC – Direzione Operazioni Sud	protocollo@pec.enac.gov.it
ENAV s.p.a. – Area Operativa Progettazione Spazi Aerei	protocollogenerale@pec.enav.it

**Riferimento:** circolare n° 146/394/4422 del 09-08- 2000 (Stato Maggiore Difesa - allegata)

1. Come noto, questo Comando territoriale è coinvolto nei procedimenti autorizzativi in oggetto, di pertinenza di codesta spettabile Amministrazione procedente, in merito ai quali effettua le valutazioni propedeutiche al rilascio del parere dell'Aeronautica Militare ai sensi dell'art. 334 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e dell'art. 710 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione).
2. Al riguardo, si comunica nella Provincia in oggetto non sussistono interessi diretti della Forza Armata da tutelare e che, pertanto, l'iter di valutazione volto all'espressione del parere dello scrivente rappresenta un inutile aggravio per le tempistiche di conclusione dei suddetti procedimenti. In tale territorio permane in capo all'A.M., nello specifico al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (**C.I.G.A.**), organo cartografico dello Stato, il solo onere dell'aggiornamento della cartografia aeronautica mediante il censimento degli ostacoli alla navigazione aerea
3. Per quanto sopra esposto, voglia codesta Amm.ne procedente intendere la presente nota quale preventivo parere favorevole dell'A.M. per tutti i progetti di opere da realizzare nella provincia di Benevento, con la prescrizione e l'obbligo a cura del richiedente / proponente l'intervento, del rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell'allegata circolare in riferimento dello Stato Maggiore della Difesa (*Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica*), la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi di segnalazione diurna e notturna nei casi di opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea (verticale ed orizzontale) e di aggiornamento delle carte di aeronavigazione, comunicando le caratteristiche degli ostacoli al suindicato **C.I.G.A.** dell'A.M. almeno 30 gg prima dell'inizio dei lavori.

**d'ordine**

**IL CAPO UFFICIO f.f.**

(T. Col. G.A.r.n. DI GENNARO ing. Roberto)

## ALLEGATO A

Circolare acclusa al dispaccio n.146/394/4422 in data 9.8.2000 di S.M.D.

# OPERE COSTITUENTI OSTACOLO ALLA NAVIGAZIONE AEREA SEGNALETICA E RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

## 1. PREMESSA

Alcune costruzioni, sia permanenti che temporanee, quando superano determinati valori di altezza possono costituire un pericolo per la sicurezza dei voli a bassa quota.

Sono frequenti i casi in cui velivoli ed elicotteri debbano portarsi a quote relativamente basse per poter effettuare la normale attività operativa ed addestrativa (es. ricerca e soccorso, spegnimento incendi boschivi, protezione civile, ecc). Pertanto, ai fini della sicurezza dei voli, è necessario che queste opere (in seguito denominate genericamente "ostacoli") siano:

- a. rese visibili agli equipaggi di volo mediante l'apposizione di una particolare segnaletica;
- b. rappresentate sulle carte aeronautiche utilizzate dagli equipaggi di volo per pianificare e condurre i voli a bassa quota.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento tiene conto, principalmente, delle specifiche esigenze degli aeromobili in uso alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato, di altre Amministrazioni dello Stato e trova applicazione in ogni condizione, fatti salvi i vincoli previsti dal Capo III del Codice della Navigazione (stralcio in Annesso I) in relazione agli ostacoli situati nelle aree aeroportuali e nelle immediate vicinanze degli aeroporti.

## 3. DEFINIZIONE DI OSTACOLO

Gli ostacoli possono essere suddivisi in ostacoli verticali ed ostacoli lineari.

Sono considerati ostacoli verticali opere quali

- \* antenne,
- \* tralicci,
- \* ciminiere,
- \* serbatoi sopraelevati,
- \* stazioni delle- funivie e delle teleferiche,
- \* piloni per ponti radio,
- \* qualsiasi manufatto il cui sviluppo verticale possa costituire un pericolo per la
- \* navigazione aerea.

Sono considerati ostacoli lineari opere quali

- \* conduttori aerei di energia elettrica (elettrodotti),

- \* impianti funiviari,
- \* teleferiche, seggiovie, ecc,

#### 4. SEGNALETICA DEGLI OSTACOLI

##### a. Caratteristiche degli ostacoli

Di seguito si indicano i parametri delle opere costituenti ostacolo per i voli a bassa quota ed il tipo di segnaletica (cromatica o luminosa) di cui debbono essere dotati:

##### (1) Ostacoli verticali.

- (a) quando situati nei centri abitati (come definiti dal T U DL 30/4/92, n°285) e con altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa;
- (b) quando situati fuori dei centri abitati e con:
  - altezza dal suolo (piano di campagna) compresa tra metri 61 e 150: segnaletica cromatica;
  - altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa;
- (e) quando situati su piattaforme marine e di altezza dalla superficie del mare uguale o superiore a metri 45 segnaletica cromatica e luminosa.

##### (2) Ostacoli lineari.

- (a) quando situati nei centri abitati e con altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa;
- (b) quando situati fuori dei centri abitate con:
  - altezza dal suolo (piano di campagna) compresa tra metri 61 e 150: segnaletica cromatica;
  - altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa.

## b. Caratteristiche della segnalazione

Per consentire agli equipaggi di volo di poter avvistare un ostacolo a distanza di sicurezza, è necessario che questo sia dotato di una particolare segnaletica, che può essere *di* tipo cromatico o luminoso.

### (1) Segnaletica Cromatica

#### (a) per ostacoli verticali

verniciatura in bianco e arancione/rosso (a strisce o a scacchi) del terzo superiore dell'ostacolo;

#### (b) per ostacoli lineari

- segnali di forma sferica, con un diametro non inferiore a 60 centimetri, di colore bianco ed arancione/rosso, collocati alternativamente (uno bianco, uno arancione/rosso, uno bianco e così di seguito) ad una distanza non superiore a metri 30 uno dall'altro ed in corrispondenza dell'ostacolo lineare più elevato;
- i piloni di sostegno devono riportare le segnalazioni previste per gli ostacoli verticali aventi le medesime caratteristiche.

### (2). Segnaletica Luminosa

#### (a) Ostacoli verticali

- luce (o gruppo di luci) fissa di colore rosso, posizionata alla sommità dell'ostacolo e visibile, di notte, ad una distanza non inferiore a km 5 e da qualsiasi direzione;
- sugli ostacoli di altezza uguale o superiore ai 300 metri (90 metri se l'ostacolo è su una piattaforma marina), devono essere installate luci (o gruppi di luci) supplementari anche a livelli intermedi; in questo caso le luci (o gruppi di luci) devono essere poste a distanza di 150 metri (45 sul mare) a partire dalla sommità dell'ostacolo;
- gli ostacoli verticali di altezza uguale o superiore a 151 metri, in aggiunta alle predette luci, devono avere sulla sommità un faro di pericolo omnidirezionale, avente le seguenti caratteristiche: luce intermittente di intensità pari a

2000 candele (+/- 25%), frequenza compresa tra i 40 ed i 60 lampi al minuto

Se il faro omnidirezionale non può essere collocato alla sommità dell'ostacolo, esso va posizionato nel punto più alto dell'ostacolo dove ciò sia possibile

Quando la distanza tra due ostacoli verticali è inferiore a 100 metri, la segnaletica, cromatica e luminosa, va posta su quello più alto o a parità di altezza, su quello più elevato rispetto al livello medio del mare.

I segnali luminosi devono essere attivi di giorno e di notte e debbono possedere un impianto di alimentazione primario ed uno di emergenza.

(b) Ostacoli lineari

- i piloni di sostegno devono riportare le segnalazioni previste per gli ostacoli verticali aventi le medesime caratteristiche;
- i cavi devono avere una serie di luci fisse di colore rosso visibili di notte ad una distanza uguale o superiore a km 5;
- distanza fra una luce e l'altra deve dare la chiara percezione della linearità dell'ostacolo.

## 5. RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI OSTACOLI

Lo Stato Maggiore Aeronautica tramite il Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA) è l'Organo Cartografico dello Stato responsabile per la produzione e l'aggiornamento delle carte aeronautiche del territorio nazionale (legge 02/02/60, n. 68). Ai fini cartografici sono d'interesse le opere aventi le seguenti caratteristiche:

a. ostacoli verticali con:

- con altezza dal suolo (piano di campagna) uguale o superiore a metri 60, quando situati nei centri abitati (come definiti dal T.U. DL. 30/4/92, n°285 in Annesso "A");
- con altezza dal suolo (piano di campagna) uguale o superiore a 15 metri, quando situati fuori dei centri abitati;

b. gli ostacoli lineari con altezza dal suolo (piano di campagna) uguale o superiore a 15 metri;

- e. tutti gli ostacoli lineari costituiti da elettrodotti da 60 KV ed oltre;
- d. tutte le piattaforme marine.

#### PROCEDURE

Il proprietario dell'opera dovrà dotare l'impianto delle prescritte segnalazioni con immediatezza, notiziando formalmente l'aeronautica Militare delle caratteristiche e dei dati tecnici dell'opera, ai fini dell'aggiornamento delle carte nautiche così come di seguito specificato. Non è richiesto l'inoltro di documentazione ad Organi militari per il rilascio del "nulla osta militare". Per quanto attiene ai dati tecnici ai fini dell'aggiornamento delle carte nautiche, il proprietario di un'opera con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate al precedente paragrafo 5, è tenuto a comunicare al

#### **C.I.G.A. - Aeroporto di Pratica di Mare - 00040 Pomezia (ROMA),**

i dati tecnici, necessari per la sua rappresentazione sulle carte aeronautiche, come descritti nelle schede agli Annessi II e III.

La comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, deve pervenire al CIGA 30 giorni prima della data di inizio lavori.

Tempestiva comunicazione deve essere data in caso di successiva modifica ad uno o più dei dati tecnici.

Le avarie agli impianti di segnaletica luminosa devono essere prontamente comunicate a:

**Brigata Spazio Aereo - Aeroporto Militare "F. Baracca",  
via Papiria n°365- 00175 ROMA.**

## CODICE DELLA NAVIGAZIONE

CAPO III Vincoli della  
proprietà privata

## Art. 714. Ostacoli alla navigazione

In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni (1).

## Art. 714-bis. Direzioni d'atterraggio.

Con decreti del ministro per i trasporti (2) pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito (1).

## Art. 715. Limitazioni.

Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

- 1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;
- 2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;
- 3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1 del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2 e 3 possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel n. 1 del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel n. 2 e dopo il quinto per quelli indicati nel n. 3 (1).

---

(1) Così modificato dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

(2) Così modificato, ai sensi dell'art. 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 715-bis. Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari.

Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso (1).

**Art. 715ter.** Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero dei Trasporti (2) su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno *zd* a segnali indicatori collocati a cura dello stesso ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi *2* di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale, nel foglio degli innunzi legali della provincia e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonché di un esemplare della Gazzetta ufficiale e del foglio annunzi legali della provincia contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque.

E punito con l'ammenda fino a lire quindicimila (3) se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe (1).

**Art. 715quater.** Opposizione.

Nel termine di venti giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale [Art. 715ter], chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al ministro per i trasporti (2), opporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'art. 714bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo.

Il ministro per i trasporti (2) decide con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa (1).

---

1) Così modificato dalla *L. 4 febbraio 1963, n. 58*.

2) Così modificato, ai sensi dell'art. 1, *L. 50 gennaio 1963, n. NI*.

3) Così modificato dall'art. 113, comma 3, *L. 24 novembre 1981 n. 689*.

Art. 715quinquies. Abbattimento di ostacoli.

Su proposta del ministro per i trasporti (2) di concerto col ministro di grazia e giustizia il Presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'art. 715quater, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato a cura del ministero dei trasporti (2). È dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

Il ministero dei trasporti (2) può ordinare con decreto motivato che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costruiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715quater. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del ministero dei trasporti (2). In caso di inadempimento, il ministero dei trasporti (2) provvede di ufficio a spese dell'interessato (1).

Art. 716. Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti.

In vicinanza di campi di fortuna, campi di volo e altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'Art. 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli Articoli 715 e 715bis e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

L'ordine è dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per i trasporti (2) di concerto col ministro di grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma dell'Art. 715quinquies (1).

Art. 717. Opere, costruzioni che intralciano la navigazione.

Il ministro dei trasporti (2) può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715bis, costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio, può altresì ordinare che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea (1).

Art. 717bis. Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi.

Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati a un pubblico Servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il Ministro interessato (1).

---

1) Così modificato dalla L 4 febbraio 1963, n. 58.

2) Così modificato, ai sensi dell'art. 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141.

Da "aerescuoleaeroregione3@postacert.difesa.it" <aerescuoleaeroregione3@postacert.difesa.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 4 giugno 2021 - 10:26

**[P:2021-27065] Provincia di Benevento - Istanze per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parere favorevole preventivo A.M.**

---

Trasmissione messaggio da ABA001 COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ REGIONE AEREA (BARI).

Protocollo M\_D ABA001 REG2021 0027065 04-06-2021.

Composto da 1 documento primario e 1 allegato/i.

---

**Allegato(i)**

LETTERA PROVINCIA BN AMB.pdf (157 Kb)

allegato\_A.pdf (1796 Kb)

segnatura.xml (2 Kb)



**Il Direttore Operazioni Sud**

Società ECONERGIA Srl  
saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it

p.c. Aeronautica Militare  
Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea  
Pec: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

ENAV S.p.A.  
Area Operativa Progettazione Spazi Aerei  
Pec: funzione.psa@pec.enav.it

Oggetto: Valutazione di parco eolico \_ n. 7 aerogeneratori di 150 m AGL, di proprietà di ECOENERGIA SRL, nel Comune di Molinara (BN), in località Vallanella, Piano Pantano, Acquafredda, e Lordicara - MWEB\_2020\_0189 ver.2

Si fa riferimento all'istanza di codesta Società, assunta al protocollo ENAC con il n. 0039958-A del 10/04/2021, con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione del parco eolico in oggetto.

In proposito si comunica che:

- l'ENAV con foglio ENAVU\0066112\25-05-2021\OPS/OC/DSA/AND (PROT ENAC 25-05-2021 0058203-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, la compatibilità radioelettrica con i sistemi/apparati COM (nella componente TBT)/NAV/RADAR e con le procedure strumentali di volo di propria competenza;
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 *Marking and lighting of wind turbines*. In merito alla segnaletica diurna (*Marking*) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso e realizzate partendo dal colore rosso sull'estremità della pala. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala così come rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA. La restante parte delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci da applicare, si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 (Type B, red, flashing) e Q3 allegate al capitolo Q del Regolamento EASA - CS-ADR-DSN; in particolare le luci di media intensità da installare sulla navicella dovranno essere di Tipo B (2000 cd – red – flashing 20/60 fpm). Per gli aerogeneratori con AGL (Above Ground Level) uguale o superiore a 150 mt è necessario inoltre prevedere sulla



navicella una seconda luce di emergenza alimentata con circuito separato che si accenderà solo in caso di avaria della prima. Oltre alle luci di sommità sull'estradosso della navicella e visibili per 360° senza ostruzioni, dovranno essere altresì apposte tre luci di tipo E (32 cd – rosse lampeggianti a bassa intensità), in corrispondenza della mezzeria della torre e posizionate in modo da garantire la visibilità per i 360° di azimut. Tali luci dovranno essere configurate per lampeggiare simultaneamente con quelle installate sulla navicella. Inoltre, la totalità delle luci di tutte le torri facenti parte del parco eolico, dovranno essere configurate per lampeggiare simultaneamente; ciò anche tenendo conto della eventuale presenza di aerogeneratori già installati in prossimità al parco eolico di cui trattasi.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole secondo le effemeridi.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori specificandone, per ciascuno, il territorio comunale entro cui risulta ricadere;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.

Distinti saluti

Ing. Andrea Costantini

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

MS (ns prot 0039958/2021)

Da "SAVERIO VITAGLIANO" <saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data lunedì 12 luglio 2021 - 12:25

## **CUP 8634 INVIO NULLA OSTA ENAC**

---

Buongiorno

Con la presente la Ecoenergia Srl trasmette il Nulla Osta  
allegato  
cordialità

Ecoenergia Srl  
Legale Rappresentante  
Ing. Saverio Vitagliano

---

### **Allegato(i)**

Nulla Osta ENAC 01062021.pdf (345 Kb)